



A.I.O.P.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
OSPEDALITÀ PRIVATA
SEDE REGIONE SICILIA

Palermo, 14 APRILE 2017

Il Presidente

Prot. n. 195/2017

Ai Titolari delle case di cura
LORO SEDI

Oggetto: RETE ospedaliera privata- D.A. 15 marzo 2017.

Vi rimettiamo, in allegato, il d.a. del 15 marzo 2017 : "**Soppressione dell'art. 4 del d.a. 30 giugno 2006**, recante "Completamento del riassetto della rete ospedaliera ai sensi della legge 16 novembre 2001 n.405".

Vi ricordiamo che l'art. 4 del d.a. 30 giugno 2006, oggi abrogato, così recitava: "*Nelle tabelle di tutte le province dell'allegato C è aggiunta una quota di posti letto indistinta esclusivamente per attività libero - professionale pari allo 0,20 per 1.000 abitanti*".

Cordiali saluti

Dott. Barbara Cittadini

All. 1

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 15 marzo 2017.

Soppressione dell'art. 4 del D.A. 30 giugno 2006, recante: "Completamento del riassetto della rete ospedaliera, ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Visto il D.A. 17 giugno 2002, n. 890;

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

Visto il D.A. 30 giugno 2006, recante: "Completamento del riassetto della rete ospedaliera, ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405", ed in particolare l'articolo 4.

Vista l'ordinanza del C.G.A. 00667/2015 REG.PROV. CAU., depositata in segreteria il 20 novembre 2015, che nelle motivazioni riporta testualmente: "Considerato che - per quanto riguarda l'apertura di strutture sanitarie integralmente private la giurisprudenza risulta orientata ad interpretare l'art. 8 d.l.vo n. 502 del 1992 in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità (cfr. 111 Sez. n. 550 del 2013 e TAR Lazio n. 455 del 2014); Considerato inoltre che l'atto di programmazione regionale richiamato a sostegno del diniego ha natura risalente" con la quale è stato accolto l'appello avverso l'ordinanza cautelare del T.A.R. Sicilia - sez. staccata di Catania sezione IV n. 00835/2015, resa tra la Lucina Residence s.r.l. e questo Assessorato, concernente il diniego su istanza autorizzazione all'apertura di un *day-surgery* privato;

Vista la sentenza della sez. III del Consiglio di Stato n. 550 del 29 gennaio 2013, con la quale il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull'appello, lo accoglie, sottolineando tra l'altro che: "per coerenza logica rispetto al principio ispiratore della presente decisione (e cioè che nella fattispecie è risolutivo che l'appellante abbia chiesto la pura e semplice autorizzazione di cui all'art. 8-ter, la quale non implica l'assunzione di alcun onere a carico dell'ente pubblico) non si potrà poi sostenere che per effetto della conseguita autorizzazione la parte interessata acquisisca alcun titolo o aspettativa a partecipare alla ripartizione del budget del servizio pubblico; resterà infatti impregiudicata la discrezionalità inerente alla programmazione della spesa pubblica sanitaria, incluse le valutazioni riferite al fabbisogno del territorio";

Vista la sentenza del T.A.R. Lazio sez. II bis n. 455 del 14 gennaio 2014, con la quale nel decidere sul ricorso di una struttura laziale contro il diniego opposto dalla regione, argomenta - tra l'altro - che:

"10 - Che, osserva il Collegio, l'assetto del sistema per il rilascio delle autorizzazioni volte alla realizzazione o all'ampliamento di strutture sanitarie, di cui all'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, agli artt. 1, 2, 4, 5 e 6 della legge regionale del Lazio n. 4 del 3 marzo 2003 e agli artt. 1, 4 e 5 del regolamento regionale n. 2 del 26 gennaio 2007, deve essere interpretato ed applicato alla luce della recente normativa del "Decreto liberalizzazioni" introdotta dal decreto legge del "Governo Monti" n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, che prevede l'abrogazione di tutte le previsioni che comprimono o condizionano indebitamente la libertà di iniziativa economica sancita dagli articoli 2, 3, 4 e 41 della Costituzione;

11 - Che la predetta normativa rinvia al momento della entrata in vigore dei previsti regolamenti attuativi (allo stato non ancora adottati) l'individuazione delle sole attività per le quali permane l'esigenza della previa autorizzazione, mentre per tutte le altre varrà la previsione dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 27 del 24 marzo 2012 di conversione del D.L. n. 1 del 2012, la quale stabilisce che "in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea dovranno essere abrogate "a) le norme che prevedono limiti numerici autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevan-

te e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti";

12 - Che la stessa normativa è, peraltro, meramente ricognitiva e direttamente attuativa del principio, costituzionale ed Europeo, di libertà della persona, ed in particolare di libertà di iniziativa economica in condizioni di piena concorrenza fra tutti gli operatori, presenti e futuri, sancito dagli articoli 2, 3, 4 e 41 della Costituzione e dal trattato dell'Unione europea";

Vista la nota dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo prot. n. 110288 del 25 novembre 2015, con la quale nel trasmettere l'ordinanza del C.G.A. 00667/2015, l'Avvocato distrettuale dello Stato afferma che: "al di là del caso particolare, sembra a questa Avvocatura che la decisione del C.G.A... esprima un mutamento di indirizzo (introdotto dalla normativa comunitaria) rispetto a precedenti orientamenti espressi dal medesimo C.G.A. ed affermi nella sostanza l'attuale inefficacia dell'atto di programmazione dell'attività semplicemente "autorizzata" costituito dal D.A. 30 giugno 2006. Si ritiene pertanto di dovere suggerire a codesto Assessorato... di riesaminare il tema della programmazione delle attività sanitarie non accreditate di sostituire al D.A. 30 giugno 2006 un nuovo decreto coerente con le precise indicazioni date dall'ordinanza del C.G.A. e dalle decisioni giurisprudenziali in esso citate...";

Visto l'art. 1, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo approvato con legge di conversione del 24 marzo 2012, n. 27, che testualmente prevede: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalen-

te contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionali rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti";

Considerato, per le ragioni sopra indicate che si intendono integralmente richiamate, di dovere procedere, come chiaramente indicato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo approvato con legge di conversione del 24 marzo 2012, n. 27, dalle citate decisioni dei giudici amministrativi e esplicitamente richiesto dalle Avvocature distrettuali dello Stato, alla soppressione della norma in epigrafe anche a fini deflattivi del contenzioso;

Ritenuto, infine, che per la realizzazione di nuove strutture sanitarie e sociosanitarie il comune debba comunque acquisire la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione, ai sensi del comma 3, dell'art. 8-ter, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Decreta:

Articolo unico

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per i motivi in fatto ed in diritto espressi in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, è soppresso l'art. 4 del D.A. 30 giugno 2006, recante: "Completamento del riassetto della rete ospedaliera, ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 nel sito internet dell'Assessorato della salute.

Palermo, 15 marzo 2017.

GUCCIARDI

(2017.12.707)102